



Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Giancarlo Siani"

di Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado

con sezioni Associate dei Comuni di Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita e San Nicola Manfredi (BN)

Via Capoferri, n.15 - 82010 - Sant'Angelo a Cupolo (Bn)

telefax 0824 - 41087

e.mail bnic81000l@istruzione.it - PEC: bnic81000l@pec.istruzione.it

cod.mecc.BNIC81000L - cod.fiscale 80005270626

Prot.n.4509/A2

Sant'Angelo a Cupolo, 27 novembre 2013

Al Personale Scolastico

All'ALBO PRETORIO

del sito web dell'ISTITUTO

OGGETTO: Informativa pubblicazione atti normativi provvedimenti disciplinari

Per opportuna conoscenza si informano le SS.LL. che la scrivente, con dispositivo del 27 novembre 2013 prot.n.4479/A2, ha pubblicato all'Albo e sul Sito web dell'Istituto, www.icsianisantangelo.it il Codice Disciplinare recante l'indicazione delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni, tale modalità di divulgazione equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro e relativa notifica a tutto il personale in servizio nella Scuola.

Nell'invitare le SS.LL. a visionare tutti gli atti normativi contenuti nel dispositivo di cui sopra e con l'intento di fornire orientamenti e regole di condotta per l'esercizio della professione docente, alla presente si allega "Il codice deontologico dei docenti" stilato dall'Associazione Qualificata Formazione Docenti.

Onde facilitare l'interpretazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in vigore dal 15 novembre 2009, si elencano di seguito le numerose novità introdotte in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche:

- la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi nazionali;
- le nuove disposizioni in materia di procedure disciplinari e le nuove fattispecie sanzionatorie sono definite "norme imperative" e in quanto tali inserite di diritto nel contratto collettivo nazionale di lavoro (articolo 1319 codice civile) e, in conseguenza, inderogabili da parte del CCNL;
- la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari; potrà invece prevedere la disciplina di procedure di conciliazione non obbligatoria, da instaurarsi e concludersi in un termine non superiore a 30 giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione;
- per le infrazioni di minore entità e che comunque prevedano sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale dispone la contestazione degli addebiti, l'istruttoria e la definizione del procedimento;
- laddove il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o si debba procedere per infrazioni punibili con sanzioni di maggior gravità, l'ufficio che deve procedere sarà individuato da ciascuna amministrazione;
- viene introdotto il "licenziamento disciplinare", che si applica nei seguenti casi:
 - a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
 - b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
 - c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
 - d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
 - e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
 - f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Nei casi previsti dalle lettere a), d), e) ed f) il licenziamento è senza preavviso.

Il licenziamento disciplinare si applica anche nel caso in cui l'amministrazione di appartenenza valuti insufficiente il rendimento del dipendente a causa di reiterate violazioni degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa.

Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione: sospensione dal servizio e dalla retribuzione da tre giorni a tre mesi

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino al massimo di tre mesi. Questa sanzione si applica - laddove non sussistano i presupposti per l'irrogazione di un'altra sanzione - nel caso in cui dalla violazione degli obblighi di lavoro da parte del dipendente derivi la condanna della pubblica amministrazione ad un risarcimento di danno. La sanzione è proporzionata all'entità del risarcimento.

Responsabilità per danno grave al normale funzionamento dell'ufficio: collocamento in disponibilità

Al di fuori dei casi prima descritti, il dipendente che cagioni un danno grave al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate è collocato in disponibilità. Alla conclusione del procedimento il dipendente potrà essere ricollocato in altre mansioni e qualifica, ovvero potrà essere licenziato.

Mancato esercizio dell'azione disciplinare: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione

Il dirigente che non eserciti l'azione disciplinare o ne provochi la decadenza per omissione o ritardo ingiustificato degli atti del procedimento disciplinare, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza, è passibile della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi per le infrazioni sanzionabili con il licenziamento, nonché della mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per i doppio del periodo della durata della sospensione.

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Fusco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993